

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETÀ
“ABC ASSICURA S.P.A.”
NELLA SOCIETÀ
“SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI”**

* * * * *

Si riportano a seguire le informazioni previste dall'art. 2501-ter, comma 1, del Codice Civile, riferite alla fusione per incorporazione di ABC Assicura S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (*infra* meglio individuate), precisandosi sin d'ora che il capitale sociale dell'incorporanda è integralmente posseduto dall'incorporante.

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, le disposizioni di cui agli artt. 2501-ter, comma 1, nn. 3), 4) e 5), 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile. Conseguentemente, e fermo quanto *infra* ulteriormente precisato, non si è provveduto alla redazione della Relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile né della Relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile.

Si rileva infine che, secondo quanto previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile, la situazione patrimoniale di riferimento delle società partecipanti alla fusione sarà rappresentata dai rispettivi progetti di bilancio al 31 dicembre 2020, come approvati dal Consiglio di Amministrazione di ABC Assicura S.p.A. nella seduta dell'8 marzo 2021 e dal Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni nella seduta del 24 marzo 2021.

*

1. Tipo, denominazione, ragione sociale e sede delle Società partecipanti alla fusione
Società incorporante

- SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ PER AZIONI, nel prosieguo anche «Cattolica» o la «Società Incorporante», con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, capitale sociale Euro 685.043.940 sottoscritto e versato, diviso in numero 228.347.980 azioni prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, iscritta all'Albo Imprese tenuto da IVASS al n. 1.00012, Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019, società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato e Legale rappresentante *pro tempore* Dott. Carlo Ferraresi;

Società incorporanda

- ABC ASSICURA S.P.A., nel prosieguo anche «ABC» o la «**Società Incorporanda**», con sede legale in Verona, Via Carlo Ederle n. 45, capitale sociale Euro 8.925.000,00 sottoscritto e versato, diviso in numero 17.500.000 azioni del valore nominale di Euro 0,51 cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00647820232, iscritta all'Albo imprese tenuto da IVASS al n. 1.00054, società con socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, che ne detiene il 100% del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale rappresentante *pro tempore* Dott. Davide Berveglieri.

2. Statuto della Società Incorporante

Poiché l'operazione di fusione interverrà tra due società di cui una è interamente controllata dall'altra, non si procederà a concambio tra azioni né al conseguente aumento di capitale sociale della Società Incorporante. Lo Statuto di quest'ultima, ivi allegato *sub A*), non sarà modificato in esito all'operazione, fermo restando che potranno essere apportate all'art. 5 le eventuali modifiche conseguenti all'operazione richieste dalla normativa regolamentare vigente, relativa alla necessaria distinta indicazione in Statuto dell'ammontare degli elementi di patrimonio netto attribuiti alla gestione Danni e alla gestione Vita.

Si allega *sub B*), per completezza, anche lo Statuto della Società Incorporanda.

3. Rapporto di cambio delle azioni

In considerazione del fatto che la Società Incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile non saranno emesse nuove azioni e non si procederà pertanto a determinare un rapporto di cambio ovvero un conguaglio in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

In considerazione del fatto che la Società Incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile non saranno emesse nuove azioni e pertanto non è necessario determinare le modalità di assegnazione di azioni della Società Incorporante.

5. Data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dalla Società Incorporante, non verranno emesse nuove azioni della Società Incorporante al servizio della fusione medesima.

6. Effetti della fusione ed imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante

La fusione risulta subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Gli effetti civilistici della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del Codice Civile, dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione stesso.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui avrà efficacia la fusione stessa. Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione.

7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sono previsti, in dipendenza della fusione, trattamenti riservati a particolari categorie di soci azionisti o possessori di obbligazioni.

8. Vantaggi particolari degli Amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni della Società Incorporanda può essere decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, laddove ciò sia previsto dallo statuto.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che lo Statuto sociale di Cattolica, all'art. 27, comma 3, attribuisce espressamente la competenza decisionale in materia al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 2505, ultimo comma, del Codice Civile, competerà al relativo organo amministrativo assumere le deliberazioni ai sensi dell'art. 2502 del Codice Civile. Diversamente, la decisione in ordine alla fusione da parte di ABC sarà rimessa all'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria.

* * * * *

L'efficacia dell'operazione è subordinata all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, comma 3, del Codice Civile, il presente progetto, una volta autorizzato da IVASS, sarà depositato presso il Registro delle Imprese del luogo ove

hanno sede le società partecipanti alla fusione, per l'iscrizione ai sensi dell'art. 201, comma 1, del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Inoltre, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2501-*septies* del Codice Civile, il presente progetto sarà depositato in copia, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi (2017, 2018 e 2019) delle società interessate dalla fusione, presso la sede della Società Incorporante e della Società Incorporanda.

Infine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 della deliberazione Consob n. 11971/1999 (c.d. "Regolamento Emittenti") e successive modifiche ed integrazioni, il presente progetto di fusione, unitamente alla situazione patrimoniale di riferimento delle società partecipanti alla fusione, costituita dai progetti di bilancio al 31 dicembre 2020, e all'altra documentazione prevista dalla vigente normativa, verrà altresì messo a disposizione del pubblico presso la sede di Cattolica e con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti.

* * * * *

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti (anche numerici) del presente progetto, così come dello Statuto della Società Incorporante quivi allegato, consentiti ovvero eventualmente richiesti dalla normativa o dalle Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

* * * * *

Allegati:

- A) Statuto sociale della Società Incorporante
- B) Statuto sociale della Società Incorporanda

Verona, 16 aprile 2021

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOCIETÀ PER AZIONI

ABC ASSICURA S.P.A.

ALLEGATO A

Statuto della Società Incorporante

Nota

Si allega testo statutario come aggiornato nell'art. 5 dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021.

ALLEGATO A)
al N. Rep. 364285
al N. Rac. 33031



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.

STATUTO

SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 [Denominazione]

La Società, riveniente dalla trasformazione della "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA" costituita il 27 febbraio 1896, è denominata "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ PER AZIONI", brevemente anche "Cattolica Assicurazioni S.p.A."

ARTICOLO 2 [Sede]

- 2.1 La Società ha sede legale in Verona.
- 2.2 La Società, nelle forme richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3 [Oggetto]

- 3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta sia in via di riassicurazione o di retrocessione.
- 3.2 La Società può altresì:
- a) esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione;
 - b) svolgere le attività relative alla costituzione e alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative;
 - c) assumere partecipazioni, sia in Italia sia all'estero, in società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, e anche assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché, nei limiti della normativa vigente, in società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate;
 - d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - e) purché in collegamento o connessione o in via strumentale con le attività o le operazioni anzidette, concedere, non in via sistematica e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie e avalli.
- 3.3 La gestione sociale è ripartita in una gestione relativa ai rami Vita e in una gestione relativa ai rami Danni.
- 3.4 La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ("CAP") i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed

efficiente gestione del Gruppo.

ARTICOLO 4

[Durata]

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ARTICOLO 5

[Capitale sociale]

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 685.043.940,00 ed è suddiviso in n. 228.347.980 azioni prive di valore nominale.

5.2 Ai sensi della normativa vigente, si precisa che:

a) il capitale sociale è attribuito per euro 470.968.655,90 ai rami Danni e per euro 214.075.284,10 ai rami Vita;

b) la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 654.291.927,27 ai rami Danni e per euro 209.052.313,32 ai rami Vita;

c) la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;

d) la riserva legale è attribuita per euro 254.022.931,02 ai rami Danni e per euro 53.255.147,69 ai rami Vita;

e) le altre riserve sono attribuite per euro 227.491.732,17 ai rami Danni e per euro 11.273.669,34 ai rami Vita;

f) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 146.768.142,61 ai rami Danni e per euro 17.738.019,69 ai rami Vita; la formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo e sulla riserva straordinaria, quest'ultima limitatamente alle azioni proprie acquistate il 30 dicembre 2020 per effetto del recesso esercitato dagli azionisti ex art. 2437 quater, comma 5, del codice civile.

5.3 Con delibera adottata dagli Organi sociali competenti ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di cui alla stessa normativa.

5.4 In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi e interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., dal Consiglio di Amministrazione.

5.5 Con deliberazione del 27 giugno 2020, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire, per ciascuna tranche, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, da determinarsi comunque, per la prima tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche del prezzo medio di quotazione delle azioni nel periodo 1 maggio 2019 - 30 aprile 2020 e, per la seconda tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni nell'ultimo semestre, e il godimento.

5.6 In esercizio della delega di cui al paragrafo che precede, il Consiglio di Amministrazione, in data 4 agosto 2020, ha deliberato di aumentare a titolo oneroso, e in due tranches, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni), mediante l'emissione di corrispondenti nuove azioni ordinarie senza valore nominale, con limitazione del diritto di opzione per una parte. In particolare, l'aumento di capitale sarà articolato in due tranches, tra loro autonome e distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

(i) una prima tranche, dell'importo di complessivi Euro 299.999.999,70 (duecentonovantanovemilioneinovecentonovantanovevirgola settanta), tra nominale e sovrapprezzo, riservata ad Assicurazioni Generali s.p.a. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro imprese della Venezia Giulia 00079760328) e/o alle società da essa controllate, da eseguirsi e sottoscrivere entro il 31 (trentuno) ottobre 2020 (duemilaventi), mediante l'emissione di n. 54.054.054 (cinquantaquattromilionicinquantaquattromilacinquantaquattro) nuove azioni ordinarie senza valore nominale, al prezzo unitario di Euro 5,55 (cinquevirgolacinquantacinque), di cui Euro 2,55 (duevirgolacinquantacinque) da imputare a sovrapprezzo. Con riferimento a tale prima tranche, Euro 111.486.486,38 nominali, nonché Euro 94.763.513,42 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni, ed Euro 50.675.675,62 nominali, nonché Euro 43.074.324,28 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

(ii) una seconda tranche dell'importo massimo di complessivi Euro 200.000.000 (duecentomilioni), tra nominale e sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli azionisti secondo legge e da eseguirsi e sottoscrivere, in via scindibile, successivamente alla data di sottoscrizione della prima tranche di cui dianzi sub (i) ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie senza valore nominale, nel numero e al prezzo unitario - e con la imputazione tra capitale e sovrapprezzo - che il Consiglio di Amministrazione si riserva di stabilire nelle forme di

legge e nel rispetto della delega ricevuta. Con riferimento a tale seconda tranche, il 68,75% del valore nominale implicito delle azioni sottoscritte, nonché il 68,75% del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni, e il 31,25% del valore nominale implicito delle azioni sottoscritte, nonché il 31,25% del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

(iii) ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod.civ., il capitale si intenderà aumentato per importi pari alle singole sottoscrizioni via via raccolte, a far data dalle medesime, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione sottoscritte e allo scadere del termine del 31 ottobre 2020 il capitale sarà aumentato, ai sensi dell'art. 2439 cod.civ., di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a quella data; alla data di scadenza del termine per la sottoscrizione della seconda tranche (comunque non successivo al 31 luglio 2021) il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod.civ., di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

ARTICOLO 6

[Azioni]

- 6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.
- 6.2 La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.
- 6.3 Le azioni possono essere trasferite e sottoposte a vincoli reali nei modi di legge.
- 6.4 Si applicano, per quant'altro in relazione al regime delle azioni e all'esercizio dei diritti sociali, le disposizioni di legge.
- 6.5 Ogni azione dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 7

[Domicilio degli azionisti]

Per tutti gli effetti della normativa vigente e del presente Statuto, il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 8

[Recesso]

- 8.1 Il recesso dalla Società è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.
- 8.2 È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV GOVERNO SOCIETARIO

ARTICOLO 9

[Organi e funzioni della Società]

L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, è demandato:

- a) all'Assemblea;
- b) al Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO V ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 [Assemblea]

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 11 [Convocazione]

11.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

11.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, nonché su richiesta dei Soci rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente.

11.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

11.4 L'Assemblea è convocata di norma in Verona e, comunque, anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

11.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei *quorum* richiesti dalla legge, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

11.6 L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 [Competenze]

12.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera sulle materie

a essa attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

12.2 Sono, in particolare, di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 22 e 23 del presente Statuto;
- b) la nomina e la revoca, che deve essere debitamente motivata, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente, con le modalità di cui agli articoli 22, 23 e 30 del presente Statuto;
- c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché dell'indennità di presenza di cui al paragrafo 29.4 del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 29;
- d) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate, in caso di parere negativo da parte del comitato per le operazioni con parti correlate secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 13;
- e) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- f) l'adozione e le modifiche del regolamento assembleare;
- g) ogni altra deliberazione attribuita alla competenza dell'Assemblea ordinaria dalla normativa *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 13

[Operazioni con parti correlate]

13.1 Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, qualora, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (*whitewash*).

13.2 Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione.

ARTICOLO 14

[Riunioni]

14.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione, può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, una terza convocazione.

ARTICOLO 15

[Intervento]

15.1 Possono intervenire all'assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

ARTICOLO 16

[Rappresentanza]

16.1 I soggetti cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, tramite delega scritta o in via elettronica, in conformità alla normativa vigente.

16.2 La società può designare, per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La delega al soggetto designato dalla società ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

ARTICOLO 17

[Svolgimento e presidenza]

17.1 Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal regolamento assembleare.

17.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente.

17.3 In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica tra quelli presenti o, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano d'età; in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

17.4 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere i lavori assembleari in conformità alla normativa vigente, al presente Statuto e al regolamento assembleare.

17.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente.

ARTICOLO 18

[Validità delle deliberazioni]

18.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

18.2 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

CAPO I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

[Composizione]

19.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 13 a un massimo di 15, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

19.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo i seguenti criteri di diversità: *i*) almeno i 2/5 (duequinti) dei componenti deve essere di genere diverso da quello maggiormente rappresentato; *ii*) almeno 1/3 (unterzo) deve avere esperienza di funzioni quali amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategiche in società che esercitano attività assicurativa o bancaria o finanziaria per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società; dette Società devono essere di dimensioni significative e quindi con un patrimonio netto contabile pari ad almeno euro 30 milioni o con ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno euro 60 milioni oppure avere emesso azioni quotate in un mercato regolamentato o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante; *iii*) almeno 1/3 (unterzo) non deve aver compiuto all'atto assembleare di nomina il sessantesimo anno di età. Le liste per la nomina degli Amministratori dovranno essere coerenti con tali criteri e comunque consentire il rispetto degli stessi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i requisiti personali previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

ARTICOLO 20

[Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]

20.1 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

20.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di Vigilanza o della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società.

Fermo quanto precede, comunque un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia rivestito la carica di Amministratore della Società per un periodo superiore a 9 (nove) anni continuativamente prima della nomina ovvero qualora sia stato Amministratore esecutivo o dipendente della Società, o di società da essa controllata, nel triennio precedente la nomina ovvero ancora sia parente o affine, fino al quarto grado, con uno dei soggetti predetti. Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono

possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.

20.4 Almeno 1 Amministratore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

20.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate.

20.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.

20.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ARTICOLO 21

[Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione]

21.1 I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.

21.2 Almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

21.3 Il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo 21 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di Amministratore.

ARTICOLO 22

[Presentazione delle liste di candidati]

22.1 Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, sulla base di liste formate nell'osservanza della normativa vigente e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

22.3 Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 22.6.

22.4 Se i Soci presentino una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 2,5% del capitale sociale. Fermo l'obbligo di produrre

l'attestazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo la normativa vigente, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista. Ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 22.6.

22.5 Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 21.1 del presente Statuto. 1 candidato della seconda sezione delle liste deve essere revisore legale iscritto nel relativo Registro.

In sede di presentazione delle liste, viene indicato quale candidato è proposto come Amministratore delegato.

22.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche in sede di Codice di autodisciplina raccomandato per le società quotate in un mercato regolamentato) e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con indicazione specifica nel *curriculum* delle esperienze professionali e delle azioni della Società a quella data possedute direttamente o indirettamente.

22.7 Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza e la soglia prevista dal paragrafo 22.4 è ridotta alla metà.

ARTICOLO 23

[Votazione e nomina]

23.1 Ogni Socio può votare solo una lista.

23.2 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.

23.3 Se siano presentate più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 4/5 degli Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla

- prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti 1/5 degli Amministratori e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza e i rimanenti candidati indicati ai primi posti della prima sezione della Lista di Minoranza ("Amministratori di Minoranza"); se tali candidati non assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono eletti quali Amministratori di Minoranza i successivi candidati della prima sezione della Lista di Minoranza e il primo successivo candidato della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicurino il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella prima e nella seconda sezione della Lista di Minoranza, sono eletti quali Amministratori di Minoranza gli altri candidati idonei della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza; l'Amministratore di Minoranza tratto dalla seconda sezione assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori di Minoranza sono tratti dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti e secondo le sezioni delle liste stesse;
- d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli ulteriori Amministratori sono tratti dalla Lista di Maggioranza.
- 23.4 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:
- a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell'ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;
- b) dalla Lista di Minoranza sono tratti gli Amministratori di Minoranza;
- c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;
- d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.
- 23.5 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità di cui all'articolo 19.3 del presente Statuto, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge, e quindi le seguenti forme:

- a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dall'articolo 19.3 del presente Statuto;
- b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 24 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi e di diversità previsto dall'articolo 19.3 del presente Statuto in relazione alla situazione attestata a quel momento.

23.6 Se, per qualsiasi ragione ovvero in ogni caso, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 23, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.

ARTICOLO 24

[Sostituzione]

24.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ..

24.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.

24.3 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.

24.4 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 22.1 del presente Statuto.

ARTICOLO 25

[Riunioni]

25.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima con cadenza mensile, nonché quando il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con istanza motivata, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno due Amministratori.

25.2 L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Amministratore con comunicazione a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire e conservare prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione, anche sintetica, degli argomenti da trattare, del luogo e dell'ora della riunione ed è spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 1 giorno prima. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Società o comunque altrove, purché in Italia.

25.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche senza avviso di convocazione, allorquando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

25.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

ARTICOLO 26

[Deliberazioni]

26.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.

26.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 27.4 e 30.1 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 27

[Competenze]

27.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, fatto salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione guida ed indirizza la società e la sua gestione, nel rispetto e secondo le disposizioni, oltre che di legge, di regolamento dell'Autorità di vigilanza di settore.

27.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto, di disposizioni regolamentari e di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) le linee d'indirizzo e i profili generali riguardanti la generazione di valore, la sostenibilità, i livelli di rischio;
- c) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri dell'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui al paragrafo 30.1 del presente Statuto;
- d) la nomina di uno o più Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei poteri e l'individuazione delle funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- e) l'approvazione del sistema di governo e l'assetto organizzativo-funzionale della Società e del Gruppo e del sistema delle deleghe e dei poteri e la cura della sua adeguatezza nel tempo;
- f) la valutazione del generale andamento della gestione e la verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- g) lo stanziamento di un fondo annuo per la promozione dell'immagine della Società in relazione ai principi di sostenibilità e di responsabilità sociale. Tale stanziamento verrà deliberato in sede di budget annuale in correlazione

- h) all'andamento economico della Società;
- h) le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS;
- i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa vigente;
- j) la gestione e la cura delle informazioni societarie, privilegiate e d'interesse del mercato, nonché di quanto opportuno per il dialogo con i Soci.

27.3 Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., spettano al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni di cui all'articolo 2365, comma 2, cod. civ..

27.4 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, può avocare delibere relative a materie che ricadono nelle attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato, ove nominato.

27.5 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento avente a oggetto le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso Consiglio.

ARTICOLO 28

[Flussi informativi]

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione è informato a cura del suo Presidente, sulla base di relazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o del Direttore generale, ove nominato, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle società controllate, con particolare attenzione a eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o con il Direttore Generale, ove nominato, cura che adeguata informazione sia prontamente fornita al Consiglio di Amministrazione in caso di eventi o situazioni straordinari d'interesse della Società.

ARTICOLO 29

[Remunerazione]

29.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, in via complessiva sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari sia per le cariche speciali determinate dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'eventuale carica di Amministratore Delegato la cui remunerazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione, come pure è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione la ripartizione dell'importo complessivo determinato dall'Assemblea.

29.2 L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa ed uguale, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione provvederà a quanto di competenza circa le politiche di remunerazione e di incentivazione, anche tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari applicabili e dal Codice di autodisciplina.

29.4 Agli Amministratori spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12 del presente Statuto, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni altro Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

ARTICOLO 30

[Nomina di Presidente, Vice Presidenti, Amministratore Delegato, Segretario]

30.1 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, e alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e può provvedere in qualsiasi momento alla sua revoca ovvero a una ridefinizione o limitazione dei suoi poteri.

Non possono essere nominati alla carica di Presidente o Vice Presidente coloro che hanno ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati, ove svolti ognuno per almeno i 2/3 (due terzi) della prevista relativa durata. In ogni caso, coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente per il predetto periodo potranno essere nominati nuovamente alla medesima carica solo dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla cessazione rispettivamente dalla carica di Presidente o Vice Presidente.

30.2 I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Amministratori, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

30.3 Non sono cumulabili la carica di Presidente con tutte le altre previste al paragrafo 30.1, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.

30.4 Il Segretario è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero tra i dirigenti o funzionari della Società.

ARTICOLO 31

[Presidente del Consiglio di Amministrazione]

31.1 Il Presidente, oltre a esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite, nei modi opportuni, a tutti i partecipanti.

31.2 Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato:

- a) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso, nonché degli Organi e dei Comitati della Società, svolgendo compiti di coordinamento tra gli stessi;
- b) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi;
- c) segue l'andamento generale del Gruppo, curando le relazioni con le società controllate;
- d) sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza;
- e) cura i rapporti e il dialogo con i Soci.

Il Presidente non può avere competenze o funzioni esecutive.

31.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

31.4 La sottoscrizione degli atti della Società da parte del sostituto attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 32

[Amministratore Delegato]

32.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, all'Amministratore Delegato devono essere riconosciute, nell'ambito sempre degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio e sotto la sua vigilanza, le funzioni di:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo;
- b) curare l'esecuzione della strategia della Società e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio; in particolare, definire in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dare attuazione alle delibere ed indirizzi (ivi inclusi quelli strategici) del Consiglio di Amministrazione;
- e) attuare le politiche inerenti al sistema di governo societario, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad esso attribuiti;
- f) curare il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo dell'impresa;
- g) determinare le direttive operative per la struttura direzionale;
- h) formulare al Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo, e all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema di governo societario;
- i) proporre gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- j) proporre quanto da lui ritenuto opportuno per la migliore e proficua gestione dell'impresa.

32.2 L'Amministratore Delegato riferisce con cadenza di regola mensile e comunque trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e

sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Egli riferisce altresì trimestralmente al Consiglio sui risultati della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso. In ogni caso, il Presidente può chiedere all'Amministratore Delegato di riferire senza indugio su specifiche questioni e situazioni.

32.3 In caso di mancanza dell'Amministratore Delegato, le funzioni e le competenze di cui sopra saranno riferite al Direttore Generale.

CAPO III COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

ARTICOLO 33 [Competenze]

33.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della Società, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche in relazione al Gruppo;
- c) vigila sull'efficienza di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e sull'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze rilevate;
- d) è sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalla normativa di autodisciplina e di Vigilanza;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione a cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigila sul suo operato e scambia con essa le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni;
- g) esercita i compiti assegnati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
- h) riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
- i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio;
- j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea ai sensi del paragrafo 11.3;
- k) esprime pareri nel caso la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda.

33.2 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Controllo e Rischi per le informative di comune interesse.

33.3 I responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno riferiscono al Comitato per il Controllo sulla Gestione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei suoi compiti di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti dello

stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le relazioni delle funzioni e delle strutture di controllo interno devono essere direttamente trasmesse dai rispettivi responsabili al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

33.4 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

ARTICOLO 34

[Funzionamento]

34.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

34.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

34.3 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, del paragrafo 25.5 del presente Statuto.

ARTICOLO 35

[Poteri]

35.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, spettano ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche individualmente:

- a) il potere di richiedere notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, che sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- b) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione, indicando gli argomenti da trattare;
- c) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione;
- d) il potere di avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.

35.2 Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e controllo.

CAPO IV COMITATI CONSILIARI

ARTICOLO 36

[Comitati consiliari]

36.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, definendone con

regolamenti specifici compiti e funzionamento:

- a) un Comitato Controllo e Rischi composto da 3 o 5 membri;
- b) un Comitato per la Remunerazione composto da 3 o 5 membri;
- c) un Comitato per le Nomine composto da 3 o 5 membri;
- d) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri;
- e) un Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore composto da 3 o 5 membri.

Il Presidente di uno dei Comitati di cui sopra non può contemporaneamente assumere la presidenza di altri comitati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione non possono assumere la presidenza di comitati endoconsiliari di cui sopra, né essere membro di essi ma hanno facoltà di assistere ai lavori degli stessi, previo accordo con i rispettivi presidenti, fatto salvo quanto per il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione eventualmente disposto in via di autodisciplina o di regolamento interno.

I Presidenti dei singoli Comitati informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di amministrazione, in tempo utile e comunque almeno il giorno prima delle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione ai temi oggetto di trattazione da parte dei Comitati, circa gli esiti dei lavori dei Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpate le funzioni attribuite ai Comitati previsti dal presente paragrafo 36.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.

36.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.

36.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati ovvero monitorati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO V RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 37

[Firma sociale]

37.1 La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

37.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che non assumono la qualifica di amministratori delegati, o anche ad altre persone di volta in volta designate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

37.3 Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, i quali possono delegarla a dirigenti, dipendenti, collaboratori della Società o di società del Gruppo e a terzi mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

37.4 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38

[Rappresentanza in giudizio]

38.1 La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 27.3 del presente Statuto.

38.2 Ai soggetti individuati nel paragrafo 38.1 e ai soggetti dai medesimi delegati compete la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

TITOLO VII

DIREZIONE GENERALE, DIRIGENTE PREPOSTO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 39

[Direzione Generale]

Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ove nominati, esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

ARTICOLO 40

[Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari]

40.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 154-bis TUF, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso.

40.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

40.3 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente.

40.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti dalla normativa vigente e del Bilancio.

ARTICOLO 41

[Società di revisione]

La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione secondo la normativa vigente.

TITOLO IX BILANCIO

ARTICOLO 42

[Esercizio sociale, Bilancio]

42.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

42.2 Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.

ARTICOLO 43

[Destinazione degli utili]

43.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del Bilancio, la destinazione degli utili ovvero la distribuzione di riserve disponibili a tale scopo nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

43.2 Gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, dedotte quote destinate per legge alla riserva legale e a ogni altra eventuale destinazione inderogabile, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare. In particolare, sempre previa deliberazione assembleare e fatte salve indicazioni di legge o di Vigilanza regolamentare, possono essere destinati comunque fino al 6% dell'importo complessivo distribuibile, quale derivante da utili e/o riserve disponibili, alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per le sue finalità istituzionali, comunque tenendo conto della media delle distribuzioni erogate in favore di tale ente negli ultimi tre esercizi.

43.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

43.4 I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 44

[Liquidatori]

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge.

Sono Liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 45

[Disposizioni transitorie]

Tutte le modifiche al presente Statuto introdotte dall'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2020 troveranno applicazione con decorrenza dal 1° aprile 2021.

* * *

F.to Paolo Bedoni

F.to Maria Maddalena Buoninconti – Notaio - Sigillo

ALLEGATO B

Statuto della Società Incorporanda

Allegato A) al n. 9.950 di Raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"ABC ASSICURA SOCIETÀ PER AZIONI"**

**TITOLO I :
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -
ORGANIZZAZIONE**

Art. 1 Denominazione sociale

1. La Società è denominata “ABC Assicura Società per Azioni” o in forma abbreviata “ABC Assicura S.p.A.”.
2. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 2497 e ss. del codice civile, la società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della "Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni", con sede in Verona.
3. La Società fa parte del "Gruppo Cattolica Assicurazioni". In tale qualità essa è tenuta all’osservanza dei provvedimenti che la "Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni" adotta per l’attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall’IVASS nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla "Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni" ogni dato e informazione per l’emanazione dei provvedimenti.

Art. 2 Sede Sociale

1. La Società ha sede legale in Verona.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei modi e nelle forme di volta in volta previsti dalla Legge, può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie, in Italia e all'estero. Resta salvo, comunque, il potere di deliberare l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie in capo all'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione o di retrocessione, in tutti i rami previsti all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
 1. Infortuni;
 2. Malattia;
 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari);
 4. Corpi di veicoli ferroviari;
 5. Corpi di veicoli aerei;
 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli ed ogni altro bene);
 8. Incendio ed elementi naturali;
 9. Altri danni ai beni;
 10. R.C. autoveicoli terrestri;
 11. R.C. aeromobili;
 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
 13. R.C. Generale;
 14. Credito;
 15. Cauzione;
 16. Perdite pecuniarie di vario genere;
 17. Tutela giudiziaria;
 18. Assistenza.
2. Nell'ambito di quanto sopra e nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, compete al Consiglio di Amministrazione l'individuazione dei rami di attività effettiva.

3. La Società inoltre potrà, nel rispetto della normativa per l'esercizio delle assicurazioni private, assumere, ma non ai fini del collocamento, partecipazioni in altre società o enti collettivi, fermo restando che partecipazioni di controllo potranno essere assunte solo in società o enti collettivi che svolgono attività assicurativa o altre attività comunque connesse con quella assicurativa, ovvero strumentali o accessorie all'esercizio dell'attività principale.

4. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

5. La suddetta attività di assunzione di partecipazioni non potrà essere svolta nei confronti del pubblico, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 1/9/1993 n. 385.

6. La Società potrà inoltre compiere in genere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari, connesse, strumentali o ausiliarie all'esercizio, che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 Termine

Il termine della Società è fissato fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI

Art. 6 Capitale e azioni

1. Il capitale sociale è di Euro 8.925.000,00 (ottomilioninovecentoventicinquemila virgola zero zero), diviso in n. 17.500.000 (diciassettemilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna.

2. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono uguali diritti ai soci.

TITOLO III

REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI E RECESSO

Art. 7 Definizioni

Ai fini delle disposizioni contenute in questo Titolo, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

a) "controllo", "controllare" e simili espressioni indicano i rapporti contemplati dall'articolo 2359, comma 1, del codice civile;

b) "Titoli": indica le azioni della Società, i diritti di opzione, gli warrant e le obbligazioni convertibili in azioni della Società;

c) "trasferimento", "trasferire" e simili espressioni: indicano qualsiasi negozio o atto, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, l'intestazione fiduciaria, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o della nuda proprietà, di Titoli ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto), o anche solo obbligatori su Titoli.

Art. 8 – Limiti al trasferimento delle azioni

1. Il socio che intende trasferire Titoli di sua proprietà deve preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 9.

2. Nei casi previsti dal successivo Articolo 9, il socio che intende trasferire Titoli di sua proprietà deve concludere con il proposto acquirente il contratto (o altro atto) che regola il trasferimento prima di esperire la procedura prevista dall'Articolo 9;

tale contratto (o atto) deve contenere tutti i termini e le condizioni del trasferimento e deve essere sospensivamente condizionato all'adempimento della procedura prevista dall'Articolo 9.

3. In caso di violazione delle disposizioni del presente Articolo 8, ovvero di mancato adempimento alla procedura prevista dall'Articolo 9, colui che abbia acquistato Titoli (e i suoi eventuali aventi causa) non può essere iscritto nel libro soci né può esercitare i diritti conferiti dai Titoli verso la Società.

4. I limiti al trasferimento di Titoli previsti da questo Articolo 8 e dai successivi Articoli 9 e Articolo 10 non si applicano nel caso di trasferimento di Titoli da un socio a suoi soggetti controllati, al suo soggetto controllante o ad altri controllati dal medesimo soggetto controllante tale socio (i "Trasferimenti Infragruppo"). L'efficacia nei confronti della Società e dei soci dei Trasferimenti Infragruppo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) di tali Trasferimenti Infragruppo il socio trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima del trasferimento, accludendo sia il contratto (o altro atto) che regola il trasferimento, sia la documentazione idonea a provare la sussistenza del rapporto di controllo;

b) l'eventuale successivo venir meno, in capo all'acquirente, delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento dei Titoli in suo favore come Trasferimento Infragruppo dovrà essere prevista nel contratto (o atto) di trasferimento dei Titoli quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatico ritrasferimento al venditore della proprietà dei Titoli.

Nel caso in cui tale ritrasferimento – per qualsiasi motivo - non dovesse avvenire e/o non dovesse essere annotato sul libro soci della Società entro (10) giorni dal venire meno delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento dei Titoli come trasferimento Infragruppo, oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge: (a) tale trasferimento sarà da considerarsi avvenuto in violazione delle disposizioni previste dal presente Statuto; e (b) i diritti (sia amministrativi, sia patrimoniali) relativi a tali Titoli saranno automaticamente sterilizzati e non potranno essere esercitati.

Art. 9 Disciplina del diritto di prelazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente Articolo 8, il socio (il "Socio Offerente") che intenda trasferire propri Titoli a terzi (anche soci) deve preventivamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci inviando loro (e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., cui deve essere allegata copia del contratto (o atto) di cui al secondo comma dell'Articolo 8; la comunicazione deve indicare le eventuali garanzie per il pagamento del corrispettivo, qualora non risultanti dal contratto (o atto).

2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Socio Offerente e, per conoscenza, agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale comunicazione deve essere manifestata la volontà incondizionata di acquistare tutti i Titoli che si intendono trasferire.

3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più di un socio, i Titoli verranno attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.

4. Indipendentemente da ogni eventuale diversa disposizione contenuta nel contratto di cui al secondo comma dell'Articolo 8, il trasferimento dei Titoli e il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il quindicesimo (15°)

giorno successivo allo scadere del termine previsto dal secondo comma, salvo quanto previsto ai commi seguenti.

5. Qualora il corrispettivo dei Titoli non fosse (in tutto o in parte) rappresentato da danaro, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) contestualmente all'esercizio della prelazione, e pertanto entro e non oltre la scadenza del termine previsto dal precedente comma 2, i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione possono chiedere, nella stessa comunicazione relativa all'esercizio del diritto di prelazione, che il valore in denaro del corrispettivo non costituito da danaro sia determinato da un esperto (l' "Arbitro") scelto di comune accordo tra il Socio Offerente e i soci che abbiano esercitato la prelazione ovvero, in mancanza di accordo entro sette (7) giorni da tale richiesta dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente;

b) l'Arbitro avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà chiedere alle parti, alla Società e a terzi informazioni e documenti necessari per l'espletamento dell'incarico;

c) nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitro procederà ex art. 1349, primo comma, del codice civile e dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni in società operanti in analoghi settori. L'Arbitro agirà anche quale arbitro, in relazione alle controversie che egli debba risolvere per giungere alla sua determinazione;

d) la determinazione dell'Arbitro dovrà essere comunicata al Socio Offerente, ai soci che hanno esercitato la prelazione, e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società entro sessanta (60) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro e sarà definitiva e vincolante per tutti i soci interessati;

e) salvo quanto di seguito previsto relativamente all'ipotesi di rinuncia di cui alla successiva lett. (f), gli onorari e le spese dell'Arbitro saranno ripartite in modo paritario tra il Socio Offerente e i soci che abbiano esercitato la prelazione;

f) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione dell'Arbitro, sia il Socio Offerente, sia i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione avranno la facoltà di rinunciare alla vendita o all'acquisto, a seconda dei casi, dei Titoli in Vendita al prezzo determinato dall'Arbitro, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi ai soci che abbiano esercitato la prelazione o al Socio Offerente, a seconda dei casi, nonché in copia agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. In tal caso, gli onorari e le spese dell'Arbitro saranno a carico esclusivo dei soci rinuncianti;

g) la prelazione si intenderà esercitata ad un prezzo complessivo da pagarsi in denaro corrispondente alla somma della parte del corrispettivo costituito da danaro e del valore in denaro, come sopra determinato dall'Arbitro, di quella parte non costituita da danaro. Il trasferimento e la girata dei Titoli e il pagamento del prezzo relativo, così determinato, dovranno essere eseguiti contestualmente entro il quindicesimo (15°) giorno successivo alla comunicazione della determinazione dell'Arbitro.

6. Qualora per il trasferimento dei Titoli sia prevista una preventiva autorizzazione amministrativa, questa deve essere richiesta nel termine stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione, esercizio che in tal caso si intenderà subordinato al conseguimento dell'autorizzazione richiesta; il conseguimento o mancato conseguimento di tale autorizzazione deve essere comunicato al Socio Offerente, agli altri soci

nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. I termini di cui al comma 4, o, se del caso, comma 5 lett. (g), sono prorogati fino al decimo (10°) giorno successivo alla comunicazione del conseguimento o meno dell'autorizzazione amministrativa.

7. In caso di mancato esercizio della prelazione nel termine e alle condizioni previste dal precedente comma 2, il Socio Offerente potrà liberamente trasferire i Titoli solo in conformità a tutte le condizioni del contratto (o atto) di cui al secondo comma dell'Articolo 8, entro i novanta (90) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 o, se del caso, comma 5, lett. (g) del presente Articolo 9. Decorso tale termine senza che il Socio Offerente abbia liberamente trasferito i Titoli in Vendita, il Socio Offerente sarà nuovamente tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo Articolo 9.

Art. 10 Diritto di co – vendita

1. I soci che non intendano esercitare il diritto di prelazione hanno il diritto di vendere – agli stessi termini e condizioni indicati nel contratto (o atto) di cui al secondo comma del precedente Articolo 8 ovvero, qualora tale contratto (o atto) non preveda un corrispettivo in denaro, al corrispettivo determinato in conformità a quanto previsto nel quinto comma dell'Articolo 9 – un numero Titoli di loro proprietà proporzionale al rapporto tra tutti i Titoli di proprietà del Socio Offerente e i Titoli di proprietà di tale socio oggetto di detta comunicazione (il "Diritto di co-vendita").

2. Il Diritto di co-vendita deve essere esercitato nei termini e con le modalità di cui al secondo comma del precedente Articolo 9.

3. In caso di esercizio del Diritto di co-vendita, il Socio Offerente potrà Trasferire i propri Titoli al soggetto indicato nel contratto (o atto) di cui al secondo comma dell'Articolo 8 solo a condizione che quest'ultimo soggetto acquisti, contestualmente, i Titoli per i quali è stato esercitato il Diritto di Co-vendita ai medesimi termini e condizioni indicati nel contratto (o atto) di cui al secondo comma dell'Articolo 8 ovvero – qualora tale contratto (o atto) non preveda un corrispettivo in denaro – al corrispettivo determinato in conformità a quanto previsto nel quinto comma dell'Articolo 9.

4. Nel caso in cui il cessionario non possa o non intenda, per qualsivoglia motivo, acquistare i Titoli per i quali è stato esercitato il Diritto di co-vendita, il Socio Offerente può esclusivamente:

- a) rinunciare al Trasferimento; oppure
- b) ridurre il numero dei Titoli che intende trasferire in misura da consentire ai soci che hanno esercitato il Diritto di co-vendita di vendere i Titoli in relazione ai quali tale Diritto è stato esercitato.

Art. 11 Recesso

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

FINANZIAMENTI

Art. 12 Finanziamenti

La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Art. 13 Assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e a questo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero, fermo restando quanto previsto dall'art. 2367, comma 3, del Codice Civile, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.
3. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare. L'avviso di convocazione viene comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario (quale telegramma, telex, fax), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Nell'avviso può essere fissata la data della seconda convocazione, in caso di mancato intervento alla prima delle maggioranze richieste per la sua valida costituzione.
5. L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o nell'Unione Europea.

Art. 15 Svolgimento, intervento e diritto di voto

1. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il Segretario della stessa o il Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei lavori, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'assemblea tenuta ai sensi del successivo Articolo 17) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove saranno presenti il Presidente della stessa e il soggetto verbalizzante.
2. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni ai sensi di legge almeno due (2) giorni lavorativi prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e non le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
3. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega, e i relativi documenti devono essere conservati dalla Società.
4. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 16 Presidente e Segretario dell'Assemblea

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o – in mancanza – la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, presiede quest'ultima e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento; allo scopo, il Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea e può essere scelto anche al di fuori dei soci. Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 17 Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si considera regolarmente costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 2366, comma 4, del Codice Civile.

Art. 18 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, si costituisce e delibera ai sensi di legge. È di competenza dell'assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

2. L'assemblea straordinaria delibera, in qualsiasi convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) dell'intero capitale sociale emesso e sottoscritto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di amministratori compreso fra 3 (tre) e 7 (sette) membri, che rimane in carica per tre esercizi in conformità a quanto previsto dall'art. 2383, comma 2, del codice civile. Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti. Inoltre, almeno 1 (un) membro non esecutivo del Consiglio dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma primo, del codice civile, fatti salvi diversi obblighi di legge.

2. La nomina degli amministratori da parte dell'Assemblea, avviene, salvo diversa decisione di tutti i soci, sulla base di liste di candidati presentate direttamente in assemblea secondo le seguenti regole.

3. Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso e i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

4. Ciascuna lista deve indicare un numero di candidati pari al numero degli amministratori da eleggere, che devono essere indicati in ordine progressivo.

5. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono depositarsi, a cura dei soci presentanti, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

6. Ogni socio può votare una sola lista e ha un numero di voti pari al valore nomina-

le della quota di sua proprietà.

7. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione, salvo unanime diversa decisione dei soci nell'Assemblea che deve provvedere alle nomine, si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è tratta (secondo l'ordine progressivo dei candidati indicati in tale lista) la maggioranza degli amministratori da eleggere; gli altri amministratori sono tratti (sempre secondo l'ordine progressivo dei candidati) dalla lista che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

b) nel caso in cui due liste abbiano ottenuto il medesimo maggior numero di voti, la maggioranza degli amministratori da eleggere è tratta (sempre secondo l'ordine progressivo dei candidati) da quella di tali due liste che è stata presentata da un socio della Società che esercita direttamente attività assicurativa ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. "c" del d. lgs. 7.9.2005, n. 209 o che sia controllato di diritto, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ., da un soggetto che esercita direttamente l'anzidetta attività assicurativa. Gli altri amministratori sono tratti (sempre secondo l'ordine progressivo dei candidati) dall'altra lista che ha ottenuto il medesimo maggior numero di voti.

8. Venendo a mancare, pendente la durata della carica, uno o più consiglieri, gli altri provvedono a integrare il Consiglio, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo i sostituti tra i candidati disponibili della medesima lista da cui sono stati tratti quelli da sostituire.

9. Per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Art. 20 Poteri del Consiglio di amministrazione e rappresentanza legale

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

2. Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che pertanto non può delegare i relativi poteri decisionali ad alcun amministratore (pur potendo delegare i poteri necessari per l'attuazione delle proprie decisioni), le materie stabilite dalla legge e quelle qui di seguito elencate:

a) approvazione dei business plan pluriennali e dei budget annuali nonché dei relativi aggiornamenti;

b) atti di cessione di beni o diritti in blocco, aziende o rami d'azienda, nonché di partecipazioni, sempre che il corrispettivo economico della singola operazione sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

c) operazioni finanziarie di qualunque natura quando il relativo corrispettivo economico, per singola operazione, sia superiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto contabile della società a quel momento;

d) assunzione e concessione di finanziamenti e rilascio di fidejussioni e garanzie, quale che ne sia l'importo;

e) definizione e modificazione della struttura organizzativa della Società;

f) nomina e revoca del direttore generale, la determinazione dei suoi poteri e del relativo trattamento economico, nonché la nomina degli altri dirigenti e la determinazione del loro trattamento economico;

g) istituzione o soppressione di sedi secondarie;

h) formulazione di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all'assemblea dei soci.

3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nei

limiti dei poteri a questi ultimi conferiti.

Art. 21 Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato e altri organi

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'amministratore indicato per primo nella lista da cui è stata tratta la maggioranza degli amministratori eletti ai sensi del comma 7 dell'Articolo 19. Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale.

2. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'amministratore indicato per primo nella lista da cui è tratta la minoranza degli amministratori eletti ai sensi del comma 7 dell'Articolo 19.

3. Fermo restando quanto previsto nel comma 2 dell'Articolo 20, il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'amministratore indicato per secondo nella lista da cui è stata tratta la maggioranza degli amministratori eletti ai sensi del comma 7 dell'Articolo 19 i poteri di ordinaria amministrazione e la responsabilità gestionale della società.

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo (per le loro dimensioni o caratteristiche) effettuate dalla Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e avvalersi di uno o più comitati, ivi incluso un comitato per gli investimenti. Tali comitati sono organi consultivi senza rilevanza esterna, e possono essere composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi o mandati, con o senza rappresentanza, anche a terzi.

Art. 22 Riunioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce – presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea – tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, o quando ne facciano domanda due amministratori.

2. Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi – a mezzo fax, telegramma – al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattro ore.

3. L'avviso di convocazione è comunicato a ciascun sindaco effettivo, con l'osservanza delle modalità e dei termini sopra indicati.

4. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno; il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri e a tutti i sindaci effettivi, tenuto conto delle circostanze del caso.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

5. Il consiglio può validamente deliberare – anche in mancanza di formale convocazione – ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare; verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

7. Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la pre-

senza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le materie indicate nell'Articolo 20, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno la maggioranza più uno degli amministratori in carica.

TITOLO VII CONTROLLO

Art. 23 Organo di controllo

1. Il controllo sull'amministrazione della Società è affidato a un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
2. La nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea viene effettuata, salvo diversa decisione di tutti i soci, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
3. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società il giorno della prima convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina del Collegio Sindacale.
4. Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso e i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
5. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono depositarsi, a cura dei soci presentanti, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.
6. Ogni socio può votare una sola lista e ha un numero di voti pari al valore nominale della quota di sua proprietà.
7. Alla elezione del collegio sindacale, salvo unanime diversa decisione dei soci nell'Assemblea che deve provvedere alle nomine, si procede come di seguito precisato:
 - a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati, 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;
 - b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero dei voti validamente espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati, il Presidente del Collegio Sindacale, 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;
 - c) nel caso in cui due liste abbiano ottenuto il medesimo maggior numero di voti, il Presidente del Collegio Sindacale, 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente sono tratti (sempre secondo l'ordine progressivo dei candidati) da quella di tali due liste che è stata presentata da un socio della Società che sia (o che sia controllato di diritto, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ., da) una banca ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. "b" del d. lgs. 1.9.1993, n. 385. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti (sempre secondo l'ordine progressivo dei candidati) dall'altra lista che ha ottenuto il medesimo maggior numero di voti.
8. Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Art. 24 Doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo con-

creto funzionamento.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 25 Controllo contabile

1. L'assemblea, nel rispetto delle formalità previste dalle disposizioni pro tempore vigenti, conferisce incarico per l'esercizio del controllo contabile, ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile, e per la revisione contabile ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, a una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob.

2. L'Assemblea, all'atto della nomina della società di revisione, ne determina ed approva anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, che è stabilito per il periodo consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO VIII

REQUISITI

Art. 26 Requisiti

I soci, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soggetti che svolgono funzioni di controllo debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari.

TITOLO IX

SCRITTURE CONTABILI, ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Art. 27 Scritture contabili

La Società – oltre alle scritture prescritte da altre norme di legge – deve tenere e redigere anche le scritture, i rendiconti e i prospetti di cui alle normative speciali, che regolamentano le attività previste nell'oggetto sociale.

Art. 28 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 29 Ripartizione degli utili

Un importo non inferiore al 70% settanta per cento degli utili netti – previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale – è ripartita fra i soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, salvo che l'assemblea – tenuto conto delle esigenze di patrimonializzazione della società alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari – non deliberi di devolverli, in tutto o in parte, a dette esigenze di patrimonializzazione.

TITOLO X

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 30 Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

Art. 31 Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di Società per azioni e di esercizio dell'attività assicurativa.

FIRMATO:

NOTAIO ROBERTO TORDIGLIONE - SEGUE SIGILLO